

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

PREMESSO CHE :

-L'ufficio tributi, a seguito di comunicazione di inesigibilità delle quote iscritte a ruolo, art. 19 D.Lgs 112/99, da parte del concessionario della riscossione - concessione di Messina, ha provveduto tempestivamente, con lettera R.R. a richiedere la trasmissione della documentazione relativa all'istruttoria di ogni singola quota contenuta nel flusso telematico, al fine di esercitare il controllo di merito ai sensi dell'art. 19 comma 6 del citato D.Lgs.112/99, stabilendo nella raccomandata stessa il termine perentorio di 30 giorni entro il quale trasmettere la documentazione, pena la perdita del diritto al discarico ai sensi del medesimo comma 6.

-La medesima corrispondenza è stata inoltrata per conoscenza anche al Ministero delle Finanze, dipartimento politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale.

-Il concessionario non ha mai fatto pervenire alcuna risposta né tanto meno la documentazione richiesta.

Alla luce di quanto sopra esposto, ritenendo, in violazione del disposto del comma 6 art.19 - D.Lgs.112/99, che il concessionario avesse perso il diritto al discarico della quota, di complessivi € 46.718,18 esclusi interessi e spese, l'ufficio ha provveduto a notificare atto di diniego al discarico di cui al comma 3 dell'art. 20 del d.lgs. 112/99 richiedendo il pagamento di quanto dovuto (dopo opportuna verifica della situazione giuridica del concessionario) alla Banca Monte dei Paschi di Siena che risulta essere la società titolare delle quote sociali del Concessionario e quindi responsabile per le attività svolte dal concessionario (Montepaschi se.r.i.t.- concessione di Messina) prima del subentro di Equitalia.

Al provvedimento di diniego non è seguita alcuna risposta da parte della Banca di cui sopra, alla quale, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 112/99 era stato richiesto il versamento entro 10 giorni della cifra pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo oppure di definire la controversia entro novanta giorni con il versamento della metà dell'importo ai sensi del successivo comma 4, oppure di ricorrere alla Corte dei conti qualora non si ritenesse di procedere a definizione agevolata.

TUTTO CIO PREMESSO, vista la consistenza del credito ed al fine di individuare le modalità operative utili al recupero dello stesso divenuto ormai liquido ed esigibile valutando la fattibilità delle varie procedure quali:

- 1) azionabilità dell'ingiunzione fiscale ex 639/1910 Tu entrate patrimoniali dello stato in alternativa al decreto ingiuntivo o causa ordinaria;
- 2) azionabilità dell'intera quota o della parte di essa ex art. 20 d.lgs. 112/99.
- 3) svincolo della cauzione depositata presso il Ministero delle Finanze

si rende necessario acquisire la prestazione d'opera intellettuale di consulenza per un parere legale ed una valutazione della pratica.

Rilevato che si rende indispensabile avviare procedimento ex art. 7 comma 6 del Decreto L.vo 165/2001 e s.m.i. per il conferimento dell'incarico individuale ad un soggetto esterno esperto, in possesso di comprovata e particolare specializzazione;

Visto il Regolamento per l'affidamento di incarichi a soggetti esterni (art. 3 comma 56 della legge 244/2007) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 in data 9 maggio 2008, già inviato alla Sezione Regionale del Piemonte della Corte dei Conti con lettera prot. n°8745 in data 3.6.2008;

Visto il D.L. n° 112/2008, recante modifiche al quadro normativo regolante le collaborazioni con le PP.AA.;

Vista la certificazione redatta dal Responsabile del Servizio Personale attestante l'inesistenza, all'interno dell'organizzazione del Comune, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione;

Dato atto che *l'oggetto* delle prestazioni da eseguirsi dall'esperto:

- corrisponde alle competenze istituzionali attribuite al Comune dal vigente ordinamento giuridico e, segnatamente, dalle disposizioni recate dal D.Lgs 112/99;

-è coerente con le esigenze di funzionalità del Comune, in quanto attiene al recupero di crediti dell'ente ed alla salvaguardia dei diritti dell'istesso circa la verifica della sussistenza degli stessi;

Rilevato che *la prestazione* è di natura temporanea, in quanto scadrà non appena stabilita la prassi operativa utile al recupero del credito, ed altamente qualificata in quanto attiene a materia molto specialistica

Dato infine atto che la spesa derivante dal contratto di collaborazione da stipularsi con l'esperto esterno è contenuta nel limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione fissato nel bilancio preventivo;

Visto il Bilancio di previsione 2009 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione consiliare n° 8 in data 28/02/2009 e le successive variazioni;

Considerato che l'incarico comporta una spesa inferiore ad euro 3.000,00 (al netto dell'IVA e dei contributi), e che pertanto è possibile operare mediante affidamento diretto "intuitu personae" a mente dell'art. 9 del Regolamento comunale;

Visto che il Professionista Avvocato Martino Luca ha prodotto preventivo di spesa per lo svolgimento dell'incarico per quanto attiene la consulenza stragiudiziale in forma completa ed esauriente e nel termine prescritto dall'Ufficio, ammontante ad euro 400,00 oltre ad Iva e CPA, mentre per la successiva ed eventuale causa in opposizione, (per la quale qualora proposta, occorrerà esaminare gli atti e valutare gli incombeni da espletare) si stima una spesa di € 1.500,00 oltre ad iva e CPA

Dato atto che è stata accertata, con acquisizione del curriculum, la maturata esperienza nel settore da parte del citato Professionista;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 in data 28.2.2009 e' stato approvato il Bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2009 e triennale 2009 – 2011, con annessa Relazione Previsionale e Programmatica, e successive deliberazioni modificative ;

Visto il Piano delle Risorse ed Obiettivi approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 53 /2009;

Dato atto che il presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio a mente dell'art. 107 del TUEL;

Sentito il servizio finanziario ed accertato che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, conv. Legge 102/09"

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 19432/1/8 del 20/12/2007 relativo all'attribuzione delle competenze del servizio tributi alla Sig.ra Fantino Marinella;

DETERMINA

1. per quanto specificato in premessa di conferire all'avvocato Martino Luca l'incarico individuale di consulenza legale per quanto concerne la consulenza in materia stragiudiziale alle seguenti condizioni: € 400,00 oltre ad iva e CPA
2. di impegnare la spesa occorrente di euro 400,00 all'intervento 360/2/1 del bilancio 2009, che presenta l'opportuna capienza;
3. di impegnare la spesa presunta di € 1500,00 oltre iva e CPA, per l'eventuale causa di opposizione al medesimo intervento 360/2/1 del bilancio 2009, che presenta l'opportuna capienza;
4. Di pubblicare la presente determinazione sul sito internet del Comune.
5. D'inserire la presente negli elenchi delle determinazioni da inviare semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, comma 127, terzo periodo della legge 23.12.1996, n° 662.